SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1965

(34ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme per l'istituzione di un ruolo ad esaurimento del personale tecnico che disimpegna attività specializzata nei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » **(248)** (*D'iniziativa dei senatori Preziosi ed altri*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 377
SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . 377

« Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento » **(999) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . 377, 380, 381, 383, 385 387, 388, 389, 390, 391
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 387, 389, 390
BATTAGLIA . . . 380, 381, 382, 386, 387, 389, 390
BISORI 382, 387, 388, 390
CRESPELLANI . . . . . *Pag.* 380
DE LUCA 379, 381, 384, 387
GIANQUINTO 380, 387, 390
PALUMBO 383, 385, 386
PETRONE 386, 389
PREZIOSI 381
TUPINI 387

« Modificazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica » **(1169)** (*D'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 376
CRESPELLANI 376
GIANQUINTO 376

« Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 maggio 1965 » **(1201)** (*D'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 403, 404, 405
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 405

BATTAGLIA . . . . . *Pag.* 403
BISORI 405
CRESPELLANI 404
GIRAUDO, *relatore* 403
PIRASTU 404
ZAMPIERI 404

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Caruso, Crespellani, De Luca Luca, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Maggio, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, Schiavone, Secchia, Turchi e Zampieri.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Pirastu.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Salizzoni e per l'interno Amadei.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri: « Modificazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica » (1169)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Gronchi, Segni, Paratore, Parri e Ruini: « Modificazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli senatori, ritengo di dover aggiungere qualche brevissima considerazione alle argomentazioni — ben note a tutti i componenti la Commissione — addotte dagli autorevoli presentatori del provvedimento, ad illustrazione dei motivi che consigliano la modificazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Trascorsi ben diciassette anni dall'entrata in vigore di quella legge, appare improrogabile rendere operante una nuova norma che valga a riportare ad un giusto livello la misura dell'assegno personale del Capo dello Stato, attualmente del tutto inadeguato ad assicurare alla suprema magistratura della Repubblica quel prestigio e quel decoro che la dignità delle funzioni ad essa attribuisce, rispetto ad ogni altra carica pubblica.

Pertanto, onorevoli senatori, non mi resta che invitarvi ad approvare la norma in discussione.

G I A N Q U I N T O . Siamo senz'altro favorevoli all'approvazione del provvedimento.

C R E S P E L L A N I . Non mi resta che associarmi a quanto detto dall'onorevole Presidente e dal senatore Gianquinto.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Preziosi ed altri: « Norme per la istituzione di un ruolo ad esaurimento del personale tecnico che disimpegna attività specializzata nei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (248)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Preziosi, Schiavetti, Nenni Giuliana e Ferroni: « Norme per la istituzione di un ruolo ad esaurimento del personale tecnico che disimpegna attività specializzata nei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

S A L I Z Z O N I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Invito la Commissione a voler rinviare la discussione di questo disegno di legge per dare al Governo il modo di approfondire lo studio di alcune disposizioni in esso contenute.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento » (999)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli senatori, la 1ª Commissione del Senato, in sede di deliberazione del disegno di legge di iniziativa governativa sul riordinamento dei servizi antincendi (atto Senato n. 624-III legislatura) divenuto, poi, la legge 13 maggio 1961, n. 469, inserì nel testo un articolo, l'articolo 13, con il quale — accogliendo un'esplicita richiesta formulata dalla Commissione finanze e tesoro nella seduta del 17 novembre 1959 — si intendeva regolamentare la materia dei servizi a pagamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il suddetto articolo 13 stabiliva che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, avrebbe dovuto essere emanato un regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, con il quale si sarebbero disciplinate le tariffe e le modalità di pagamento per le prestazioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esplica, obbligatoriamente o su richiesta, nell'interesse di enti e di privati.

La complessità e la vastità della materia, che ha richiesto uno studio accurato ed analitico, non hanno consentito di predisporre tempestivamente il provvedimento che si sarebbe dovuto perfezionare nel breve termine di un anno.

D'altra parte, erano sorte alcune perplessità sulla legittimità costituzionale del citato articolo 13, in relazione all'articolo 76 della Costituzione, tenuto soprattutto conto che con norme regolamentari, sia pure delegate, si sarebbero dovuti modificare lo articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, numero 1077, e le annesse tabelle, imponendo a carico dei privati nuove tariffe.

Pertanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge, ispirato ai criteri stabiliti dal citato articolo 13 della suddetta legge n. 469 articolato, nella sostanza, in conformità dello strumento regolamentare che un apposito comitato di studio aveva trattato nel 1961.

Il provvedimento tende a disciplinare, dopo aver precisato la natura ed i vari tipi di servizio a pagamento, le modalità di riscossione delle somme corrisposte da enti e da privati che usufruiscono dei servizi;

tale riscossione avviene mediante versamento diretto ai corrispondenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato. Successivamente, ha luogo la riassegnazione, ad appositi capitoli di spesa, di quella parte degli introiti spettanti al personale, che ha effettuato le prestazioni fuori del turno ordinario e straordinario di servizio, a titolo di indennità oraria o di indennità di trasferta, nonchè di quella per spese di carattere generale incontrate dall'Amministrazione per l'espletamento dei particolari servizi in discussione.

La parte dei proventi da assegnare al personale, che ha effettuato la prestazione fuori dei turni ordinari e straordinari di servizio, è calcolata, come compenso medio orario, in relazione alle varie carriere dei ruoli tecnici antincendi (direttiva e di concetto) e, per i sottufficiali, vigili scelti e vigili, raggruppando i gradi in tre voci: marescialli, brigadieri e vice brigadieri, vigili scelti e vigili. La misura oraria per ciascun gruppo è calcolata in base alla media arrotondata delle retribuzioni corrisposte a titolo di stipendio, indennità mensili fisse e, per gli aventi diritto, del costo del vitto e dell'alloggio

Le nuove tariffe sono precisate in apposite tabelle allegate al disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce, in conformità agli articoli 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, quali prestazioni, effettuate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco obbligatoriamente e su richiesta, devono considerarsi a pagamento.

Gli articoli 2 e 3 specificano, rispettivamente, i servizi tecnici a pagamento, obbligatoriamente richiesti da disposizioni legislative e regolamentari, ai fini della prevenzione degli incendi e le prestazioni che possono essere richieste da enti o privati al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto del particolare addestramento di tale personale e dei mezzi di cui è dotato.

Dai servizi obbligatori, di cui all'articolo 2, sono state escluse le ispezioni alle sale cinematografiche ed è stata, correlativamente, soppressa la voce nella tabella delle indennità, sia per alleviare gli oneri dei gestori di dette sale, sia, soprattutto, perchè tali ispezioni, in relazione al progresso tecnico ed all'impiego di pellicole non infiammabili, non rispondono ad una necessità dei servizi di prevenzione incendi.

L'articolo 4 disciplina l'attività di prevenzione presso stabilimenti industriali, depositi, attività commerciali ed artigianali che presentano pericoli di scoppi e di incendio.

Per le visite ordinarie periodiche, l'articolo stesso rinvia all'allegato n. 1 al disegno di legge, nel quale sono raggruppati, in relazione alla periodicità della visita, le attività soggette ai controlli di prevenzione. Tale periodicità può essere variata, con decreto del Ministro dell'interno, in relazione al mutare delle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

L'articolo 5 stabilisce le tariffe per i servizi a pagamento con rinvio alle apposite tabelle riportate nell'allegato n. 2, per quanto riguarda l'impiego del personale, e negli allegati nn. 3 e 4, per l'impiego dei mezzi e del materiale.

Nel secondo comma dello stesso articolo 5 sono in particolare stabilite le misure delle indennita orarie spettanti alle diverse categorie di personale che ha disimpegnato i servizi fuori dei turni ordinari e straordinari e viene, altresì, precisato che le tariffe riportate nell'allegato n. 2, annesso alla legge, comprendono anche due aliquote di maggiorazione del 10 per cento di dette indennità: una destinata a servizi di vigilanza, ispezione, studi ed esperienze, mezzi e materiali; l'altra destinata all'assistenza a favore dei figli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da svolgersi per il tramite dell'apposita Opera nazionale.

L'articolo 6 pone a carico dei richiedenti, sia per le prestazioni di carattere obbligatorio, sia per quelle facoltative, l'obbligo di effettuare presso la Sezione provinciale di Tesoreria un deposito provvisorio, a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio, e subordina l'esecuzione della prestazione all'avvenuta costituzione del deposito. at-

tuando un principio costante per tutti i servizi resi dallo Stato nell'interesse di enti e privati.

L'articolo 7 disciplina gli adempimenti amministrativi e contabili spettanti al Comandante provinciale dei vigili del fuoco ed al Direttore del centro studi ed esperienze.

Nell'articolo 9 sono stabilite le norme per la riassegnazione ad appositi capitoli di spesa del Ministero dell'interno delle somme introitate per provvedere al pagamento dei compensi al personale che ha effettuato le prestazioni, nonchè alle altre spese previste dagli articoli 5 e 7.

L'articolo 10 disciplina le modalità di pagamento delle indennità al personale che ha espletato i servizi, secondo le norme di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Con l'articolo 11 viene espressamente abrogato l'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077, con la relativa tabella allegata n. 4.

L'allegato n. 1 elenca gli stabilimenti, depositi ed industrie pericolosi, ai fini della prevenzione incendi, raggruppati secondo il grado di pericolosità, ai fini della periodicità della visita di prevenzione, la quale può essere annuale, biennale, triennale, quinquennale o *una tantum*.

L'allegato n. 2 è costituito da una tabella delle tariffe orarie relative all'impiego del personale.

La tabella n. 3 stabilisce il costo orario dei servizi per l'impiego di automezzi e natanti, calcolato in relazione al tipo di mezzo impiegato, tenuto conto della percorrenza, dell'usura e delle potenza di ciascun mezzo, e la tabella n. 4 reca la tariffa oraria per le prove eseguite nei laboratori del centro studi ed esperienze, calcolata sulla base del costo e dell'usura del macchinario, delle attrezzature e del materiale impiegato.

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, si fa presente che il provvedimento non comporta alcun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato, anzi prevede una maggiore entrata, provocata dal rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per i servizi prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'interesse di enti e di privati, con l'adeguamento delle vigenti tariffe al costo attuale dei servizi stessi, sia per quanto concerne l'uso dei mezzi e dei materiali, sia anche per l'impiego del personale, quando le prestazioni a pagamento sono svolte nei turni ordinari e straordinari di servizio.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha comunicato di non opporsi, per quanto di sua competenza, all'approvazione del disegno di legge, che il vostro relatore affida alla comprensione ed alla sensibilità della 1ª Commissione, per lunga tradizione sollecita delle sorti del benemerito Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ciò premesso, non posso non segnalare agli onorevoli senatori l'opportunità di migliorare la formulazione tecnico-giuridica di alcuni articoli di cui mi permetterò di proporre la modificazione nel corso dello esame delle varie norme del provvedimento.

Ho la certezza che la 1ª Commissione, in accoglimento delle proposte del relatore, vorrà più il sollecitamente possibile approvare il provvedimento in esame tanto atteso dalla categoria interessata.

D E L U C A . Pur condividendo, nella sostanza, il giudizio favorevole del relatore sul provvedimento in esame, desidero fare alcune considerazioni che mi sono state suggerite dagli stessi interessati.

Infatti, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre sono d'accordo in linea di massima sul disegno di legge, dissentono su talune norme che, a loro avviso, non tengono nel giusto conto alcune esigenze della categoria.

Per esempio, a proposito del servizio notturno e festivo, i vigili del fuoco desidererebbero che vi fosse una maggiorazione del 50 per cento in quanto non vi è categoria di lavoratori, pubblici e privati, che non goda di una maggiore retribuzione per le ore di servizio prestate durante la notte, o nei giorni festivi.

L'onorevole Presidente ci ha detto, nella sua esposizione, che d'ora in avanti verrà eliminato il servizio ispettivo dei vigili del fuoco nelle sale cinematografiche e nei tea-

tri in quanto tali ispezioni si renderebbero superflue per l'uso di pellicole non infiammabili, senza contare che è necessario alleviare gli oneri dei gestori di queste sale.

A questa disposizione gli interessati obiettano che, se è vero che le pellicole sono ora non infiammabili, è anche vero che tutti i teatri e le sale cinematografiche hanno gran parte delle attrezzature costituita di legno, e che il pubblico fuma, per cui, vi può essere sempre pericolo di incendio. I vigili del fuoco richiedono dunque di continuare questo servizio ispettivo.

Un'altra questione di cui gli interessati a questo provvedimento si lamentano riguarda le ore di lavoro straordinario da essi svolto e che, attualmente, vengono fissate *ad libitum* dal Comandante. Mi pare che la Commissione potrebbe prendere in considerazione l'argomento, che mi sembra d'una certa importanza.

Infine, i vigili del fuoco chiedono di avere la garanzia di un numero di ore di lavoro, quando tale lavoro è svolto per conto di terzi.

Queste sono dunque le osservazioni che mi sono state suggerite dagli interessati e che, in sede di esame delle singole norme del provvedimento, riporterò in discussione sotto forma di opportuni emendamenti.

Z A M P I E R I . Desidero dichiarare che approvo incondizionatamente il disegno di legge di cui trattasi, anche perchè mi pare che esso rispecchi proprio i *desiderata* degli interessati.

Da alcune lettere a me pervenute, deduco infatti che la categoria interessata desidera l'approvazione del disegno di legge in esame, così come esso è formulato, senza alcuna modificazione.

Per questa ragione sono un po' meravigliato ascoltando che, da parte di ufficiali e sottufficiali dei vigili del fuoco — a quanto ha detto il senatore De Luca — sarebbero stati proposti emendamenti al provvedimento. Ritengo infatti che il sindacato nazionale dei vigili del fuoco sia l'organo che, meglio d'ogni altro, possa rendersi interprete delle esigenze della categoria.

C R E S P E L L A N I . Gli emendamenti preannunciati dal senatore De Luca avrebbero, come necessaria conseguenza, il rinvio del provvedimento all'esame della Commissione finanze e tesoro, per accertare se i nuovi oneri finanziari che tali emendamenti comportano possono essere sopportati.

Si avrebbe dunque un lungo rinvio della discussione del provvedimento che si tramuterebbe senz'altro in un danno per la categoria interessata; per questa ragione, e sulla base di quanto esposto dal senatore Zampieri, ritengo che sia preferibile approvare nella sua attuale formulazione il disegno di legge.

G I A N Q U I N T O . Desidereremmo conoscere il parere del Governo sugli emendamenti preannunciati.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Senatore Gianquinto, gli emendamenti non sono stati ancora formulati.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Crespellani, occorre precisare che, a prima vista, non vi dovrebbero essere oneri da parte dello Stato, perchè sono i privati a pagare per gli interventi straordinari dei vigili del fuoco; pertanto, non dovrebbero sorgere difficoltà, da parte della Commissione finanze e tesoro, anche se apportassimo qualche lieve modificazione al disegno di legge. In ogni modo, come ripeto, affronteremo più opportunamente la questione in sede di esame degli articoli, e se si renderà necessario, rinvieremo il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro.

B A T T A G L I A . I privati pagano già determinate imposte perchè lo Stato provveda ai bisogni collettivi, e quindi, se noi andiamo ad imporre, come vorrebbe il senatore De Luca, nuovi balzelli per questi speciali servizi, aggraveremo la situazione dei privati.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di servizi particolari...

B A T T A G L I A . Non si deve avere paura solo dell'articolo 81!

D E L U C A . C'è un equivoco. Con i servizi che vengono fatti per i terzi si incamerano centinaia e centinaia di milioni all'anno. Ora, per quanto riguarda i miglioramenti di cui ho parlato, non è che il Tesoro debba stanziare una somma per farvi fronte, perchè possono benissimo essere finanziati in base all'articolo 9.

B A T T A G L I A . E allora ricorre l'ipotesi configurata dal collega Crespellani, in quanto è l'Erario che già riscuote e che deve poi erogare le somme occorrenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Onorevoli colleghi, mi sembra inutile discutere senza fare riferimento preciso alle modifiche che si vogliono apportare al disegno di legge. Potremo discuterne, ripeto, con più profitto in sede di esame dei singoli articoli.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono perfettamente d'accordo. Però, se saranno presentati emendamenti che comporteranno una revisione sostanziale degli articoli, il Governo chiede fin d'ora che gli sia concesso il tempo necessario per poterli convenientemente esaminare.

D E L U C A . Onorevole Sottosegretario, pensa che potrebbe essere d'accordo, per esempio, sulla maggiorazione del 50 per cento per il servizio notturno e festivo?

P R E S I D E N T E . *relatore*. Senatore De Luca, nell'allegato n. 2 è già previsto questo: « Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 2, lettera *b*) della legge ».

P R E Z I O S I . Prima che si passi all'esame degli articoli desidero fare alcune osservazioni.

Se si accettassero gli emendamenti prospettati dal senatore De Luca, per esempio all'articolo 9, che recita: « In relazione ai versamenti in Tesoreria degli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui... eccetera », questo complicherebbe la situazione perchè il testo dovrebbe essere riesaminato dalla Commissione finanze e tesoro. Infatti, se noi aumentiamo a favore dei vigili certe indennità, tratte da somme che debbono essere prima versate alla Tesoreria, è evidente che la Commissione finanze e tesoro deve pronunciarsi in proposito.

Ora, la questione fondamentale è che i vigili del fuoco e i sottufficiali, tutti d'accordo, si sono rivolti ai vari Gruppi parlamentari per chiederci d'approvare subito questa legge. Ebbene, non vorrei che, apportando al testo del disegno di legge emendamenti, sia pure giusti, noi provocassimo un ritardo nel soddisfacimento delle esigenze di indole generale dei vigili del fuoco e dei sottufficiali.

Penso che dovremmo riflettere bene. Personalmente, sono d'accordo su certe sue osservazioni, senatore De Luca, però dico che dobbiamo vedere, dal punto di vista tecnico-legislativo, se gli emendamenti che lei ha prospettati possono ritardare di gran lunga l'approvazione di questo disegno di legge, oppure se esso può venire approvato ugualmente, subendo soltanto un piccolo ritardo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Preziosi.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere *a*) e *b*) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonchè le pre-

stazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti alle attività, depositi ed industrie indicati nell'allegato 1, nonchè l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo articolo 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal Prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, se lo riterrete opportuno si dovrà modificare l'articolo 4, perchè la formulazione del primo comma di esso, ad un attento riesame, è apparsa non idonea; orbene in corrispondenza a tale modifica si renderebbe ora necessario modificare anche la lettera *a*) dell'articolo in esame.

L'articolo 4 dice infatti al primo comma: « I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono indicati nell'allegato n 1. La periodicità delle visite indicate nel predetto allegato può essere modificata, con decreto del Ministro dell'interno, in relazione a mutate esigenze tecniche di sicurezza degli impianti ». Ora, approvandosi oggi la norma di legge contenuta nel primo periodo, successivamente il Ministro non potrebbe, ovviamente, modificarla con decreto. L'articolo 4 dovrebbe dunque essere così formulato al primo comma:

« I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro dell'industria e del commercio in relazione a mutate esigenze tecniche di sicurezza degli impianti ».

B I S O R I . La parola « mutate » la toglierei, perchè il decreto viene emanato in relazione alle esigenze tecniche.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È giusto, la parola « mutate » si può togliere.

Come dicevo, in relazione a questa modifica che verrà apportata all'articolo 4 si rende necessario modificare la lettera *a*) dell'articolo 2 che dovrebbe suonare così: « *a*) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti alle attività, depositi ed industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4... ».

B A T T A G L I A . Perchè allora non sopprimere le parole « alle attività »? Il ri-

ferimento va fatto soltanto ai depositi e alle industrie pericolose; così si elimina confusione.

P A L U M B O . Il titolo dell'allegato infatti è: « Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ».

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* L'allegato n. 1 deve essere soppresso perchè si dà facoltà al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, di modificare la situazione quando mutano le esigenze; pertanto le parole « alle attività » sembrano perdere ogni significato.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Il nuovo testo della lettera *a*) dell'articolo 2 sarebbe allora il seguente: « *a*) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed industrie determinati in conformità a quanto stabilito nell'articolo 4, nonchè l'esame dei progetti... eccetera ».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire, alla lettera *a*) dell'articolo 2, le parole: « alle attività, depositi ed industrie indicati nell'allegato 1 » con le altre: « ai depositi ed industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4 ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

c) soccorsi tecnici comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento, di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombro, dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonchè altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al Direttore del Centro studi ed esperienze o al Comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 4.

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono indicati nell'allegato n. 1. La periodicità delle visite indicate nel predetto allegato può essere modificata, con decreto del Ministro dell'interno, in relazione a mutate esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

L'obbligo della richiesta delle visite e dei controlli previsti dall'allegato n. 1 ricorre tuttavia: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nuova destinazione dei locali o variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e, in ogni caso, quando vengono a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un « certificato di prevenzione » che ha validità pari alla periodicità delle visite.

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio in relazione alle esigenze tceniche di sicurezza degli impianti ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Faccio presente che, ove la Commissione deliberasse la soppressione dell'allegato n. 1, in sede di coordinamento verrebbero soppresse, al secondo comma dell'articolo 4, le parole: « previsti dall'allegato n. 1 ».

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati numeri 2, 3 e 4.

Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 2 sono comprensive:

a) delle indennità orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure:

Personale delle carriere direttiva e di concetto	L.	900
Maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe	»	600
Brigadieri e vicebrigadieri . . .	»	500
Vigili scelti e vigili	»	400

b) di una maggiorazione del 10 per cento delle predette indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale;

c) di una eguale maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.

Al personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma competono, inoltre, le indennità di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti disposizioni.

Anche a questo articolo verrebbero apportate, in sede di coordinamento, alcune modifiche se si giungesse alla soppressione dell'allegato n. 1.

Al primo comma i numeri « 2, 3 e 4 » dovrebbero essere sostituiti con i numeri « 1, 2 e 3 » e al secondo comma il numero « 2 » dovrebbe essere sostituito con il numero « 1 ».

Per quanto concerne la lettera *b*) di questo articolo, da migliori indagini esperite è risultato che una maggiorazione del 10 per cento delle indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiali sarebbe troppo esigua, cioè non sarebbe sufficiente a mantenere le indennità nella misura in cui oggi vengono concesse al personale per questi servizi; per far fronte a tutte le esigenze occorrerebbe portare tale maggiorazione al 15 per cento.

Propongo pertanto di sostituire, alla lettera *b*) dell'articolo 5, il numero «10 » con il numero « 15 »

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

D E L U C A . Il testo governativo parla alla lettera *b*) di una maggiorazione del 10 per cento per queste indennità e alla lettera *c*) di una « eguale maggiorazione del 10 per cento » per l'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco. Ora, se si porta la maggiorazione al 15 per cento nel prima caso, mi sembra

giusto portarla al 15 per cento anche nel secondo caso in cui, come ripeto, si prevede attualmente una « eguale » maggiorazione.

P R E S I D E N T E , *relatore* Non è necessario, perchè dai calcoli fatti, e da quanto si è potuto constatare, ai fini dell'assistenza ai figli dei vigili del fuoco la maggiorazione del 10 per cento è risultata pienamente sufficiente. In caso contrario avrei io stesso proposto l'aumento anche alla lettera *c*) dell'articolo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero dell'interno può dare alcune assicurazioni in proposito. Direi che poche istituzioni sono così efficienti come l'Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco, che fortunatamente vengono trattati come si conviene. Si è constatato che una maggiorazione del 10 per cento mantiene la situazione attuale, veramente ottima; non è mai pervenuta la più lieve rimostranza al Ministero per questa organizzazione, veramente encomiabile per impegno, scrupolo e lusinghieri risultati.

P A L U M B O . Non dimentichiamo in seguito di rivedere l'attuale tabella n. 2 che diventerà la tabella n. 1.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Naturalmente.

Metto allora ai voti l'emendamento da me presentato, tendente a sostituire alla lettera *b*) dell'articolo 1 il numero « 10 » con il numero « 15 ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 6.

La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'articolo 230 del citato Regolamento ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2609.

È fatto, comunque, divieto ai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco ed al Direttore del Centro studi ed esperienze di accettare fondi di pertinenza dei richiedenti il servizio e destinati alla costituzione dei depositi provvisori presso la Sezione di tesoreria.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal Comandante provinciale o dal Direttore del centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.

Propongo la soppressione del terzo comma che dice: « È fatto, comunque, divieto ai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco ed al Direttore del centro studi ed esperienze di accettare fondi di pertinenza dei richiedenti il servizio e destinati alla costituzione dei depositi provvisori presso la Sezione di tesoreria ».

Se già nel comma precedente si dice: « Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'articolo 230 del citato Regolamento ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 », mi pare che il terzo comma sia pleonastico. Oltre tutto, potrebbe quasi apparire che

ci fosse la possibilità di un traffico illecito; quindi la soppressione mi sembra opportuna.

P E T R O N E . Però anche il secondo comma si potrebbe modificare dicendo: « Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati solo nei modi... ».

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dal momento che il versamento si fa in Tesoreria, i modi non possono essere che quelli.

P E T R O N E . Sì, ma non si perde nulla a precisare.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi sembra inopportuno, perchè potrebbe dare l'idea che vi sia un'altra possibilità, altri modi. Se lei, comunque, insiste...

P E T R O N E . Non insisto, ma resti a verbale che con la dizione usata si intendono soltanto i modi stabiliti dall'articolo 230 del Regolamento e dall'articolo 2 del regio decreto-legge n. 2609, del 1927.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo da me presentato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 7.

Eseguita la prestazione, il Comandante provinciale o il Direttore del Centro studi ed esperienze sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato.

Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal Comandante, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con le indicate modalità, il Comandante provinciale o il Direttore del Centro studi ed esperienze provvede:

a) ai versamenti in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, da destinarsi secondo le modalità previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;

b) al versamento in Tesoreria, con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformità delle tabelle di cui agli allegati 2 e 3 annessi alla presente legge e di quelle complessive determinate in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, per queste ultime quando le prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario di servizio.

Naturalmente, se verrà soppresso l'allegato n. 1, tutti i riferimenti agli allegati dovranno esser modificati.

P A L U M B O . Mi sorge un dubbio circa gli adempimenti previsti dal terzo comma per le somme dovute in conformità delle tabelle; ma i versamenti non sono fatti in Tesoreria direttamente?

B A T T A G L I A . Noi pensiamo che vi sia una incongruenza: nell'articolo 6 si parla del divieto imposto ai Comandanti dei vigili del fuoco e al Direttore del centro studi ed esperienze di accettare fondi di pertinenza dei richiedenti il servizio; in questo articolo 7 invece si dispone che del denaro

passi per le loro mani, sia pure ai fini dell'integrazione del deposito provvisorio. Con questo articolo, infatti, si ammette che il deposito definitivo, dopo la liquidazione del servizio, venga fatto nelle mani dei Comandanti dei vigili del fuoco. Perchè per un servizio urgente si richiede di effettuare il versamento alla Tesoreria, quando invece per il deposito definitivo, per il quale c'è tutto il tempo che si vuole, si consente che il versamento venga fatto nelle mani dei Comandanti dei vigili del fuoco o del Direttore del centro studi ed esperienze? Ravviso una incongruenza nel fatto che quando c'è bisogno di un servizio urgente, si debba preventivamente fare il versamento in Tesoreria, la quale ha un orario d'ufficio e può quindi essere chiusa al momento in cui si verifichi la necessità di un deposito urgente, mentre, per quanto riguarda la liquidazione definitiva, che avviene quando il servizio è già stato reso, il relativo versamento si possa fare nelle mani del Comandante dei vigili del fuoco.

D E L U C A . Sarebbe bene modificare questa parte del disegno di legge.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo fa osservare che un emendamento del genere sconvolgerebbe tutto il sistema.

T U P I N I . Finora non vi sono stati inconvenienti.

B A T T A G L I A . Se il deposito provvisorio si può effettuare soltanto in quei modi, è evidente che non si può fare in un modo diverso. Quando nel testo si dice che il versamento può essere effettuato « nei modi » indicati, si afferma che può essere fatto soltanto in quei modi. Quindi, qualunque deposito fatto in altro modo non è valido; per cui, nel caso di un intervento che si palesi assolutamente urgente, solo perchè, ad esempio, non è aperta la Tesoreria, non si può avere il servizio, mentre quando quest'ultimo è stato reso si consente che la liquidazione sia effettuata nelle mani del Comandante dei vigili del fuoco.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Senatore Battaglia, sarebbe opportuno che lei formulasse un preciso emendamento, del quale si potrebbero studiare le conseguenze.

B I S O R I . La norma generale è che il versamento sia fatto in Tesoreria. Pregherei il collega Battaglia di non insistere, tanto più che si prescrive che il Comandante dei vigili del fuoco, appena riscossa l'integrazione del deposito provvisorio, deve fare a sua volta il versamento alla Tesoreria. Personalmente, lascerei il testo così com'è.

B A T T A G L I A . Vorrei proporre un emendamento all'articolo 6, tendente a stabilire che il deposito provvisorio, nei casi d'urgenza, può essere fatto anche nelle mani del Comandante dei vigili del fuoco.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Ma l'articolo 6 è stato già approvato.

G I A N Q U I N T O . Anche noi abbiamo rinunciato ad alcuni emendamenti che intendevamo proporre.

B A T T A G L I A . Non insisto.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso.

Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(*È approvato*).

Art. 9.

In relazione ai versamenti in Tesoreria degli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 7, saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

A tal fine i Comandanti provinciali ed il Direttore del Centro studi ed esperienze trasmettono al Ministero dell'interno, con apposito elenco, le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti modelli 181 T.

Al personale comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze possono essere attribuiti compensi per la particolare attività connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno previa detrazione delle somme da destinarsi ad acquisti per mezzi e materiali, che saranno assegnate ad altro distinto capitolo.

A questo articolo presento due emendamenti. Il primo, tendente a sopprimere, nell'ultimo comma, le parole « di concerto col Ministro del tesoro ». Infatti reputo questo concerto non necessario, perchè o è un fatto puramente formale, e allora è un intralcio burocratico, o è sostanziale, e allora è un controllo del Tesoro sul Ministero dell'interno. D'altronde qui si tratta di una attività tutta propria di quest'ultimo Ministero che attribuisce somme di una esclusiva competenza.

Il secondo emendamento tende a modificare l'ultima parte dell'articolo che, attualmente, recita: « . . . nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa detrazione delle somme da destinarsi ad acquisti per mezzi e materiali, che saranno assegnate ad altro distinto capitolo ».

Sappiamo che questo provvedimento è stato concepito per dare ai vigili del fuoco le famose indennità: se approviamo la formulazione che è attualmente in discussione, i vigili avranno ben poco, quello cioè che resterà una volta detratte le somme destinate all'acquisto di mezzi e di materiali. Di conseguenza, propongo di sostituire la parte di cui ho dato lettura con la seguente: « Le eventuali disponibilità residue potranno essere destinate all'acquisto di mezzi e di materiali con assegnazione delle relative somme all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

B I S O R I . Nel testo proposto dal Governo risulta che i capitoli sono due. L'ultimo è quello che riguarda l'acquisto di mezzi e di materiali, l'altro è quello dei compensi: i capitoli da manovrare, quindi, sono due.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Questo capitolo è in relazione all'articolo 5, lettera *b*), dove si parla « di una maggiorazione del dieci per cento delle predette indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale » e per questo parliamo di apposito capitolo.

B I S O R I . La mia è una questione puramente tecnica: in base a quali criteri sopprimiamo questo capitolo?

B A T T A G L I A . Il concerto, come previsto nel testo del disegno di legge, però, è diverso, perchè in tanto si possono attribuire delle somme in più al personale, in quanto prima siano state operate le detrazioni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. È proprio per questo che ho proposto la modifica. Infatti, se lasciamo quella formulazione, al personale non andrà più niente, perchè occorrerà sempre acquistare mezzi e materiali, e sappiamo tutti benissimo che, per tali

acquisti, non ci saranno mai somme sufficienti.

P E T R O N E . È evidente che il capitolo previsto in bilancio riguarda l'acquisto di mezzi e materiali.

Con questo articolo si vuole dire che se, effettuato l'acquisto di mezzi e di materiali, rimane una certa somma, questa la si dà al personale. Adesso, noi capovolgiamo la situazione e istituiamo un capitolo che prevede compensi straordinari, anzichè prevedere acquisti di mezzi e di materiali.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il capitolo c'è già. Noi non facciamo che arricchire il capitolo degli emolumenti al personale.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che sia opportuno accogliere gli emendamenti proposti dal relatore, e per queste ragioni: le disposizioni contenute nell'articolo 9 sono dirette ad evitare una ingiustificata sperequazione di trattamento tra il personale in servizio presso gli organi centrali, direzioni generali, scuole centrali anti-incendio e centro studi ed esperienze — che non partecipano direttamente al servizio — ed il personale addetto a comandi provinciali e distaccamenti. Altrimenti si verificherebbe, lo sappiamo bene, la fuga da questi centri studi e similari. Occorre, quindi, che a costoro sia assicurato un adeguato compenso che, però, non può essere subordinato all'acquisto dei mezzi e dei materiali: tale acquisto, infatti, può non aver mai fine, per cui il compenso da dare al personale che a noi interessa potrebbe non essere mai trovato.

L'emendamento proposto dal Presidente Picardi, a mio avviso, provvede proprio in tal senso.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, non capisco la ragion d'essere di questo emendamento Anzi, dico meglio: la capisco soltanto in parte.

Ha detto l'onorevole Sottosegretario che tra i destinatari di questi speciali compensi non sono attualmente compresi coloro che erano e sono esclusi da quei servizi di cui ha fatto cenno; da qui la ragion d'essere dell'emendamento, volto a far godere anche costoro di quegli speciali compensi di cui godono gli appartenenti a personale diverso. Però non c'è dubbio che questo articolo è stato coniato dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro, il quale Ministero del tesoro voleva, sì, tener presente la speciale categoria che fino ad ora non ha goduto di compensi, però nei limiti in cui il denaro occorrente non fosse necessario all'acquisto di determinati mezzi e materiali.

Eliminando il concerto, si impedisce al Ministero del tesoro di dire una sola parola su questo punto, cioè sui compensi: si elimina, inoltre, la possibilità della detrazione preventiva e ne viene fuori, come conseguenza, che il Ministero dell'interno può, da solo, devolvere somme al personale che fino ad oggi non ha goduto di emolumenti; ma domani lo stesso Ministero dell'interno potrebbe non trovare la possibilità di acquistare quel materiale cui una parte delle somme medesime era, in origine, destinata. Il Ministero dell'interno crede sia meglio non ascoltare il parere del Ministero del tesoro su questo determinato punto? Va bene, però ricordo che la norma è stata sicuramente concordata tra i due Ministeri, per vedere in quali limiti questo personale possa essere destinatario dei compensi speciali.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Voglio osservare soltanto questo. Il senatore Battaglia ha parlato giustamente; però, esaminando meglio la situazione, ove le cose fossero rimaste nella formulazione precedente, sarebbe sembrata quasi una beffa nei confronti di alcuni ufficiali e sottufficiali.

B A T T A G L I A . Ma questa disposizione è un canestro vuoto!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per riempirlo il relatore ha escogitato l'emendamento, che non può offendere il Ministero del tesoro.

B A T T A G L I A . Sarei d'accordo per lasciare il concerto e per modificare il resto dell'articolo

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se il concerto ha un carattere esclusivamente formale, appesantisce inutilmente l'*iter* amministrativo. Se ha carattere sostanziale, mette il Ministro dell'interno in condizioni di inferiorità proprio in una materia di sua stretta pertinenza e nella quale il Tesoro non ha alcuna ingerenza, ad esclusione di un delicato rapporto di reciproco riguardo.

B I S O R I . Nutro solamente il dubbio che, per ragioni generali, quando si tratta di metter mano a capitoli di bilancio che hanno già una certa sistemazione, possa essere necessario, per ragioni logiche, il concerto. Lo stanziamento del capitolo viene determinato dal Ministero competente, di concerto col Tesoro. Ora, un certo capitolo può subire espansioni, o meno. Forse, potrebbero esservi ragioni di simmetria generale.

P R E S I D E N T E , *relatore*. E allora è opportuno lasciare la dizione: « di concerto con il Ministro del tesoro ».

B I S O R I . Tutte le volte che si toccano i bilanci mi pare si preveda sempre il concerto con il Tesoro.

B A T T A G L I A . Ripeto, sono d'accordo per lasciare il concerto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 9, nel testo modificato che sottopongo alla Commissione.

« Al personale comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze possono essere attribuiti compensi per la particolare attività connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; le eventuali disponibilità residue potranno essere destinate all'acquisto di mezzi e di materiali, con assegnazione delle relative somme al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento sostitutivo testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 10.

I funzionari delegati provvedono al pagamento delle indennità spettanti al personale che ha svolto effettivamente i servizi fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro mediante emissione di ordinativi di pagamento intestati agli aventi diritto.

I funzionari delegati, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero dell'interno per i riscontri di competenza.

I rendiconti dovranno essere corredati, oltre che dall'ordinativo di pagamento estinto, anche dalle copie delle quietanze di Tesoreria o dei certificati modelli 181 T relativi ai versamenti al capitolo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 7, nonchè dal prospetto della liquidazione delle indennità munito della dichiarazione del Comandante provinciale o del Direttore del Centro studi ed esperienze attestante che le persone in esso elencate hanno svolto il servizio fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro.

Il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la parola « effettivamente » nel primo comma.

G I A N Q U I N T O . Ho presentato questo emendamento perchè quell' « effettivamente » mi sembra un vero e proprio atto di sfiducia nei confronti del personale. È molto meglio sopprimerlo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo della parola « effettivamente », presentato dal senatore Gianquinto.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077, e la tabella ivi richiamata.

(*È approvato*).

Passiamo ara all'esame degli allegati.

ALLEGATO N. 1

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Attività soggette a visite annuali.

1. — Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.

2. — Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso e deposito di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi.

3. — Depositi con o senza vendita al minuto di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).

4. — Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili - lavorazione ulteriore di petroli, benzina eccetera, preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali - produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina, eccetera, lavorazione di olii lubrificanti ed affini - produzione di emulsione bituminosa da petroli - rigenerazione di olii esausti o bruciati - altre eventuali lavorazioni affini).

5. — Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.

6. — Autorimesse pubbliche con più di 15 automezzi.

7. — Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale; di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, eccetera; ed altre eventuali lavorazioni affini.

8. — Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite e gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti - plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).

9. — Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).

10. — Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e

guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).

11. — Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilsobutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonchè di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dall'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di amoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini.

12. — Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, diclorcetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).

13. — Fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce.

14. — Opifici per la fabbricazione della ceralacca.

15. — Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati.

16. — Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.

17. — Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione di pesce.

18. — Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine.

19. — Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonchè i relativi diluenti e plastificanti.

20. — Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno.

21. — Opifici per la maturazione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili.

22. — Fabbriche di surrogati del caffè.

23. — Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali.

24. — Opifici per la fabbricazione degli inchiostri solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo.

25. — Stabilimenti di produzione o depositi di fosforo.

26. — Depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento.

27. — Distillerie e depositi di alcool ed acquavite.

28. — Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.

29. — Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato.

30. — Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloide, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.

31. — Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, eccetera.

32. — Fabbriche o depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto di creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, eccetera ed altri prodotti affini.

33. — Centrali ed impianti per la produzione di:

— gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);

— gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);

— gas di carburazione (aria carburata).

34. — Stabilimenti di produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.

35. — Aziende per la produzione di polvere di carbone.

Attività soggette a visite biennali.

36. — Molini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore - Silos.

37. — Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore.

38. — Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti.

39. — Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione.

40. — Fabbriche di liquori - Fabbriche di profumi.

41. — Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolanti.

42. — Laboratori di attrezzerie teatrali e di scenografia (separati da teatri).

43. — Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.

44. — Stabilimenti per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, eccetera, della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altre di tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata, globulata, eccetera, confezione di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini).

45. — Fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini.

46. — Stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessili compresi quelli per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum ed altri simili prodotti.

47. — Opifici per la produzione di sapone, di candele ed altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

48. — Stabilimenti per produzione di olii vegetali.

49. — Opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini.

50. — Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per imbottitura, dell'ovatta e di altri prodotti affini.

51. — Fabbriche per la produzione di lana d'acciaio. Opifici in cui si producono o si impiegano polveri metalliche od organiche; fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad alto tenore.

52. — Depositi di clorati entro l'abitato.

53. — Depositi di prodotti di cui al n. 15.

54. — Deposito all'ingrosso di prodotti di cui al n. 17 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per l'industria della carta.

55. — Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature; altri prodotti affini.

56. — Impianti centralizzati di metano per uso civile.

57. — Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione.

58. — Stabilimenti per la fabbricazione del vetro con esclusione di quelli a carattere artigianale.

Attività soggette a visite triennali.

59. — Produzione o depositi di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloide e locali per revisionatura degli stessi.

60. — Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films.

61. — Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tramvie.

62. — Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

63. — Tipografie.

64. — Distributori stradali fissi di metano e di g.p.l. per motori a combustione interna.

65. — Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari, di carboni e feltri catramati, di carboleum, di vernici nere, eccetera, per quantità superiori ai 50 quintali.

66. — Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerale, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 200 quintali.

67. — Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli.

68. — Forni alimentari da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettoni e pasticcerie diverse.

69. — Depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, di pellicole cinematografiche e fotografiche di sicurezza, nonchè di prodotti della carta in genere.

Attività soggette a visite quinquennali.

70. — Rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nell'articolo 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

71. — Officine per riparazioni motori ed autoveicoli con oltre cinque addetti.

72. — Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, eccetera), con più di cinque operai addetti.

73. — Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica.

74. — Officine per verniciatura a spruzzo e a pennello con vernici infiammabili, con oltre cinque addetti.

75. — Lavanderie a secco e tintorie.

76. — Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.

77. — Segherie, falegnamerie ed ebanisterie, depositi dei prodotti di cui al n. 45.

78. — Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca), e di quelle cellulosiche con i relativi diluenti e plastificanti.

79. — Pastifici con produzione giornaliera superiore ai 10 quintali.

80. — Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente n. 47.

81. — Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile.

82. — Impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido.

83. — Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, eccetera), con esclusione dei laboratori a carattere artigiano.

84. — Drogherie e mesticherie.

85. — Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.

86. — Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela.

87. — Stazioni di servizio per autoveicoli.

88. — Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili.

89. — Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, eccetera.

90. — Centrali termoelettriche di produzione.

91. — Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati.

Attività soggette a visite « una tantum ».

92. — Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili, motocicli e cicli.

93. — Stabilimento per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.

94. — Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti.

95. — Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni.

96. — Centrali idroelettriche di produzione.

Propongo, per le considerazioni già svolte, la soppressione dell'allegato di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

ALLEGATO N. 2

TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO

CATEGORIA E GRADO DEL PERSONALE	TARIFFA ORARIA
Personale delle carriere direttiva e di concetto . .	L. 1.080
Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	» 720
Brigadieri e vice brigadieri	» 600
Vigili scelti e vigili	» 480

AVVERTENZE:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.

Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 2, lettera *b*) della legge.

Sono, inoltre, a carico degli Enti e privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma.

G I A N Q U I N T O . Proporrei di sopprimere le parole dopo « Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il senatore De Luca aveva già proposto tale soppressione, ma non ha insistito.

G I A N Q U I N T O . Allora non insisto nemmeno io.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'allegato n 2, modificato in base all'emendamento approvato al punto *b*) dell'articolo 5. La tabella, per quanto riguarda le tariffe oraria, risulta così formulata:

Personale delle carriere direttiva e di concetto	L. 1.125
Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe .	» 750
Brigadieri e vice brigadieri . .	» 625
Vigili scelti e vigili	» 500

Pongo in votazione l'allegato n. 2, che prenderà ovviamente il numero 1, con la tabella modificata nella misura da me indicata.

(*È approvato*).

ALLEGATO N. 3

TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO

DESCRIZIONE	TARIFFA ORARIA
Autovettura	L. 200
Autocarro con portata fino a q. 15	» 350
» » » oltre 15 q. fino a 25 q. . . .	» 550
» » » superiore ai 25 q. . . .	» 1.100
Motopompa 350/8	» 400
» 900/8	» 1.000
Autopompa montata su OM Leoncino	» 3.500
» serbatoio montata su Lancia Esadelta . .	» 5.500
Autoscala montata su OM Tigre ML	» 7.000
Autogrue 10 T.	» 6.700
Anfibio motore HP 100	» 9.400
Apripista motore HP 80	» 4.900
Trattore caricatore motore HP 70	» 6.500
Motobarca-pompa - tipo piccolo	» 8.685
» » - tipo medio	» 14.216
» » - tipo grande	» 24.249

AVVERTENZE:

1) — *Automezzi.*

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per una intera ora.

Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse siano superiori o inferiori a 30 minuti.

2) — *Natanti.*

Per ogni mezz'ora successiva o frazione di mezz'ora superiore a 15 minuti il costo del servizio viene aumentato come segue:

— motobarca-pompa - tipo piccolo	L.	1.250
— » » - tipo medio	»	2.500
— » » - tipo grande	»	4.800

(*È approvato*).

ALLEGATO N. 4

TARIFFA ORARIA DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE PRESSO I LABORATORI DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE

LABORATORIO		TARIFFA ORARIA	
Chimica		L.	2.500
Difesa atomica		»	2.500
Elettrotecnica e telecomunicazioni	*a*) sezione laboratorio	»	2.500
	b) sezione alta tensione	»	10.000
Idraulica		»	2.500
Macchine e termotecnica	*a*) sezione macchine	»	10.000
	b) sezione forno	»	25.000
Scienza delle costruzioni	*a*) sezione campioni	»	4.000
	b) sezione strutture	»	4.000

(*È approvato*).

ALLEGATO N. 5

MODELLO DI DOMANDA PER I SERVIZI A PAGAMENTO

1) *Al Comando provinciale Vigili del fuoco di*

2) *Alla Direzione del Centro studi ed esperienze*
CAPANNELLE-ROMA

Il sottoscritto
domiciliato a via
Documento di identità
rilasciato dal il
ai sensi della legge prega codesto Ufficio
di disporre

con pagamento a totale suo carico, in base alle tabelle annesse alla predetta legge, di cui ha preso conoscenza.

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio rischio e pericolo e quindi esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danneggiamenti a persone o a cose che dovessero verificarsi durante o in occasione del servizio stesso.

Unisce la bolletta di quietanza mod. 123 T. rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato attestante l'avvenuto deposito di
L. ( )
(in cifre) (in lettere)

, lì .

(firma)

VISTO: L'Ufficiale di servizio

(firma)

Si autorizza l'esecuzione del servizio

Il (*)

NOTA: La domanda dev'essere redatta su carta legale

(*) Comandante provinciale o Direttore del Centro studi ed esperienze.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

D E L U C A . Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, di astenermi dal voto, in quanto, non avendo insistito negli emendamenti, già illustrati, ci riserviamo di presentare un disegno di legge che modifichi e integri le lacune riscontrate nell'attuale provvedimento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, non facendosi osservazioni, la Presidenza ne curerà il coordinamento.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965 » (1201)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965 » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. In vista delle elezioni del Consiglio regionale sardo fissato per il 13 giugno 1965, il Consiglio stesso ha predisposto un disegno di legge che ha approvocato il 21 ottobre 1964 ed ha presentato l'11 dicembre 1964 al Parlamento.

Esaminato alla Camera dei deputati dalla Commissione trasporti — non capisco, quindi, la diversa assegnazione avvenuta in Senato — il provvedimento è stato modificato nella sostanza, oltre che nella forma.

Il disegno di legge originariamente presentato dalla Regione faceva riferimento agli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 362, che prevede all'articolo 116 una riduzione delle spese ferroviarie del 70 per cento e all'articolo 117 il viaggio gratuito per gli emigrati per ragioni di lavoro: orbene, quello in discussione non ha più per base quella legge, ma il decreto interministeriale del 28 settembre 1960, numero 1163, che fa riferimento ad una tabella nella quale si concede il 50 per cento di sconto, indiscriminatamente, con una disposizione di carattere generale.

Questa è la prima modifica apportata al testo presentato dal Consiglio regionale. La seconda modifica è di carattere formale: mentre nel disegno di legge, così come era stato predisposto, si parlava genericamente di trasporti marittimi, rifacendosi, per quanto riguarda il resto, al testo unico del marzo 1957, nelle norme in esame si fa specifico riferimento, addirittura, alla Società che cura il trasporto da e per la Sardegna, prevedendosi la stessa percentuale, del 50 per cento di sconto, in uso presso le Ferrovie.

All'articolo 2 si è preso in considerazione il rimborso per questi trasporti, il cui costo verrà addebitato al Ministero dell'interno per una cifra — valutata in 7 milioni — che viene detratta dal capitolo 1144 dello stato di previsione della spesa di quel Ministero per l'anno finanziario 1965.

Questa è la sostanza del disegno di legge che dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Invito, quindi, i colleghi a votare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera, perchè ogni discussione, ogni emendamento renderebbe vano il provvedimento, data l'ormai prossima data delle elezioni in Sardegna.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, sono molto meravigliato di questo disegno di legge.

Le elezioni in Sardegna, come in Sicilia, si susseguono ogni quattro anni, e noi ogni volta prepariamo e votiamo una legge apposita. Perchè non approviamo un provvedimento di natura generale che serva per sempre e per tutte le elezioni? Questo modo di procedere, oltre tutto, mi sembra poco serio. Non sono, ovviamente, contrario a questo provvedimento, ma chiedo soltanto una

norma che, finalmente, stabilisca modalità e facilitazioni delle elezioni: speriamo, insomma, di non dover tornare periodicamente sull'argomento.

P R E S I D E N T E . In un futuro, che mi auguro prossimo, speriamo di poter discutere il disegno di legge che il senatore Battaglia auspica. In questo momento, però, la sua osservazione mi sembra che non sia pertinente.

P I R A S T U . Osservo che questo disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, è profondamente diverso da quello presentato dal Consiglio regionale sardo. Di qui traggo alcune considerazioni: il disegno di legge fu presentato al Parlamento dal Consiglio regionale sardo in data 11 dicembre 1964, quindi ci sarebbe stato tutto il tempo per estendere le facilitazioni, previste dalla legge per le elezioni nazionali, a quelle regionali sarde. Ma la cosa più grave è che il Governo si è opposto all'approvazione di questo disegno di legge del Consiglio regionale sardo, mentre il disegno di legge stesso non faceva che ricalcare la precedente legge dell'8 giugno 1961, n. 453.

Z A M P I E R I . Ma oggi il Parlamento lo ha approvato!

P I R A S T U . Non voglio polemizzare: sto soltanto considerando una situazione di fatto che trova rispondenza nella realtà.

Ripeto: il Governo si è opposto a questa approvazione e ribadisco che è tanto più strana tale opposizione, in quanto la proposta di legge del Consiglio regionale sardo — votata all'unanimità in quella sede — ripeteva una legge approvata per le elezioni regionali del 1961. L'opposizione è stata motivata con ragioni di copertura, in modo particolare dal Ministero del tesoro, il quale si è rifiutato, per poche decine di milioni — chè di tanto si tratta — di mandare avanti questa proposta di legge; ecco l'origine delle note vicende, che portarono, alla Camera dei deputati, l'onorevole La Malfa a dimettersi da Presidente della Commissione bilancio. La cosa più strana è che, dopo aver respinto la copertura facente carico al capitolo 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in seguito alle pressioni dell'opinione pubblica sarda e di tutti i Gruppi, il Governo ha poi indicato lo stesso capitolo che aveva in precedenza escluso come fonte di copertura.

Non solo, ma ha modificato profondamente il provvedimento, sul punto che riguarda la Compagnia di navigazione Tirrenia.

Ora, non voglio proporre modifiche, data l'estrema urgenza, anzi voglio ringraziare l'onorevole Presidente e il collega Crespellani che hanno fatto sì che fosse pubblicato un ordine del giorno suppletivo per poter discutere il provvedimento; però non posso non deplorare e non posso davvero; non dichiararmi profondamente contrariato dall'atteggiamento assunto dal Governo, che è determinato, evidentemente, da preoccupazioni di carattere politico: dalla preoccupazione cioè, di come possano votare gli emigrati.

C R E S P E L L A N I . Ma queste sono soltanto valutazioni sue, senatore Pirastu!

P I R A S T U . Evidentemente, quando parlo io, non posso che portare valutazioni mie!

Però i fatti restano, al di fuori delle valutazioni personali e, per quanto concerne questa posizione governativa, si resta al di fuori delle valutaizoni soggettive. E non si accusi la congiuntura della mancata copertura: 50 milioni si trovano sempre. Noi, in Commissione finanze e tesoro, li abbiamo sempre trovati! Quindi vi sono state ragioni politiche molto chiare e precise per impedire il rientro di 150-160 mila unità in Sardegna.

Concludo il mio intervento associandomi all'auspicio del collega Battaglia, nel senso che è indispensabile giungere ad una legge che stabilisca, in modo definitivo, le facilitazioni di viaggio per tutte le elezioni; effettivamente non è giusto che, elezione per elezione, si debba provvedere in modo inorganico e difforme, mentre una regolamentazione generale sarebbe oltremodo utile ed

eviterebbe, senz'altro, il ripetersi di casi analoghi.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Prendo atto della reprimenda.

Ed ora, poichè è già stato approvato dalla Camera e data l'estrema urgenza di renderlo operante, invito gli onorevoli membri della Commissione a votare senz'altro favorevolmente il disegno di legge in esame.

B I S O R I . Dato che non possiamo censurare ciò che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, forse il collega Pirastu avrebbe potuto fare a meno di censurare il comportamento del Governo alla Camera. Comunque, per fare una breve coda scherzosa, faccio notare al senatore Pirastu che se fossero veri quegli arcani motivi di cui egli parla, oggi noi non dovremmo fare altro che insabbiare questo provvedimento, che invece è stato posto all'ordine del giorno addirittura in via suppletiva e che siamo sul punto di approvare.

P R E S I D E N T E . Inoltre, dall'articolo 2 rimane provata la buona volontà del Governo di affrontare questa situazione; è stato proprio il Ministro dell'interno a consentire la riduzione di un proprio capitolo di spesa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo il 13 giugno 1965, è concesso a favore degli elettori il 50 per cento di riduzione sul prezzo del biglietto di passaggio sulle linee marittime, da e per la Sardegna, esercitate dalla « Tirrenia » - Società per azioni di navigazione.

Restano ferme le vigenti facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato di cui al decreto interministeriale 28 settembre 1960, n. 1163.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il minore introito è rimborsato alla « Tirrenia » - Società per azioni di navigazione dal Ministero dell'interno.

Al relativo onere, valutato in lire 7 milioni, si farà fronte con riduzione, di pari importo, del capitolo n. 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari